

Il Sindacato Italiano: principi e struttura.

PREMESSA.

PRIMO SORGERE DEL SINDACATO.

Lo sviluppo tecnico ed economico impresso, nell'epoca moderna, dall'introduzione della macchina all'impresa capitalistica ed a tutto il processo produttivo determinò la formazione di una « classe degli operai ». Il denso agglomeramento di folle operaie nelle fabbriche, la somiglianza delle occupazioni e del tenore di vita, la parziale identità degli interessi vennero spontaneamente creando tra i lavoratori un senso crescente di solidarietà, un forte impulso di reciproco avvicinamento. Essi non tardarono a rendersi conto che, restando isolati, posti continuamente, com'erano, dinanzi alla minaccia della disoccupazione e della fame, avrebbero dovuto sempre sottostare alle condizioni dettate dagli imprenditori. Ciò li spinse ad unirsi per la difesa dei loro interessi e sorsero in tal modo le prime coalizioni, sporadicamente costituite, per ottenere qualche concessione. Questi primi raggruppamenti furono mantenuti allo scopo di conservare i risultati faticosamente raggiunti e divennero così associazioni stabili che si andarono gradatamente sviluppando. Questa, in poche parole, fu la prima storia dei sindacati operai.

I sindacati ebbero dapprima una funzione puramente economica, tra cui, ad esempio, quella di assicurare o migliorare il salario, oppure di assistenza, come quella, ad esempio, di ottenere sussidi ai disoccupati. La lotta pertanto era dominata da ragioni contingenti. Ben presto, tuttavia, l'azione sindacale irruppe sul terreno politico. La resistenza tenace e sistematica, opposta dagli imprenditori ad ogni richiesta, anche legittima, di miglioramento delle condizioni di lavoro assai spesso disumane, l'indifferenza delle autorità statali o il loro intervento all'ultimo momento,

quando cioè era stato messo in giuoco lo stesso ordine pubblico (difesa che veniva spesso identificata con la protezione delle posizioni di privilegio del padronato industriale) istillarono nella mente delle masse operaie il convincimento che fosse necessario sostituire una nuova e diversa classe dirigente nella vita politica e, attraverso i governi, imporre un'opportuna disciplina dei rapporti di lavoro. In tal modo veniva, d'altra parte, a svilupparsi un indeterminato istinto prima e una vera e propria dottrina rivoluzionaria poi, intesi a distruggere l'ordinamento sociale, che tollerava, quando non favoriva, tante ingiustizie.

I SINDACATI E LO STATO LIBERALE.

Di fronte al formarsi di organizzazioni numerose e potenti nel suo seno, animate spesso, per di più, da spirito rivoluzionario, lo Stato liberale offriva scarse possibilità di resistenza.

La dottrina liberale considera l'individuo come l'unica realtà. Per essa la società non è dotata di una esistenza distinta ed autonoma, ma si riduce all'azione reciproca dei singoli individui ed allo svolgimento dei loro mutui rapporti. Lo Stato non si identifica con la società, ma deve rimanerle estraneo e lasciare che le azioni e reazioni dei singoli vi si svolgano in piena indipendenza. Le vicende economiche sono al di fuori della sua sfera di influenza, tutti i valori religiosi e morali sono ignorati. Unico suo scopo è la difesa della libertà individuale, nei limiti dell'ordine pubblico e della pace sociale, limiti posti alla libertà di un singolo cittadino per garanzia della libertà di ognuno degli altri.

Tutti gli individui sono uguali e godono della stessa posizione nello Stato, prescindendosi dalle loro doti personali e dalla attività esplicata. I legami che si costituiscono fra i cittadini, i gruppi che fra di essi si formano sono rispettati come manifestazioni della libertà individuale, ma sono posti sullo stesso piano dei privati componenti: della loro costituzione, funzione ed attività l'autorità si disinteressa fino al momento in cui non venga messo in pericolo l'ordine pubblico.

Nei riguardi del movimento sindacale lo Stato liberale fu logico con sè stesso ed agì secondo i principii della sua scuola. In omaggio al dogma giuridico-politico dell'eguaglianza e della libertà degli individui, tentò dapprima di impedire il formarsi dei sindacati, leghe ed unioni, la cui azione di massa ridondava a scapito della iniziativa dei singoli; non potendo resistere in questa

posizione nettamente negativa, che l'avrebbe costretto, per tragica contraddizione, a soffocare con la forza una tipica manifestazione della personalità umana, il bisogno e il diritto di associazione, li considerò quali enti privati.

D'altra parte, l'astensione voluta dalla vita economica gli impedì di approfondire l'esame e tentare la soluzione del problema operaio: solo tardi furono presi provvedimenti dettati unicamente da ragioni morali e sociali diretti a regolare taluni aspetti e conseguenze esteriori del rapporto di lavoro, che lasciarono però sempre all'autonomia delle parti contraenti la formazione e la precisazione delle norme essenziali di esso.

CONCEZIONE SOCIALISTA DEL SINDACATO.

In netta antitesi sta la concezione socialista. Per essa la collettività è tutto; i singoli individui hanno realtà ed esistenza solo in quanto parti del corpo sociale. La proprietà e l'iniziativa dell'uomo sono soppressi, in una misura più o meno larga, a seconda della maggiore o minore intransigenza dei programmi: i diritti sottratti al singolo vengono affidati al gruppo. Questo trasferimento di poteri si estende anche alla vita pubblica. Lo Stato, come comunità di cittadini, rappresentante di una tradizione, di interessi ideali, scompare: quanto può essere assorbito nell'ingranaggio dell'organizzazione sindacale viene mantenuto con i necessari adattamenti; tutto il resto viene rinnegato addirittura come inesistente. La solidarietà economica distrugge le barriere storiche, supera ogni altra ragione di distinzione fondata sull'ingegno, la cultura e l'operosità. Tutto questo si verifica per l'ineluttabile dialettica storica: le due classi dei dominatori della società attuale e degli oppressi si vanno sempre meglio differenziando; la lotta fra di essi è ineluttabile e provvidenziale, una grandiosa rivolta, quando i tempi saranno maturi, rovescerà definitivamente i vecchi regimi ed eliminerà gli uomini, le classi e le istituzioni, condannati ormai a scomparire.

IL SINDACATO SECONDO IL FASCISMO.

Il Fascismo rifiuta le soluzioni socialista e liberale. Per la dottrina fascista la società è una realtà fornita di esistenza originaria, con scopi propri; così pure gli individui esistono come en-

tità autonome, hanno la propria personalità, i proprii interessi e un potere di iniziativa atto a soddisfarli. La vita degli individui è inscindibile da quella della società e le finalità dei primi sono collegate a quelle della seconda. Da questi rapporti sorge il dovere dei singoli di subordinare la propria azione, tendente alla felicità personale, al raggiungimento del bene comune. Fra la società e i suoi membri esistono aggruppamenti intermedi, formati dagli individui per soddisfare le loro esigenze: essi partecipano della natura della prima, ma le sono subordinati come gli individui componenti.

La società si realizza nello Stato. Questo costituisce ad un tempo il presupposto e la difesa degli individui e l'autorità che sottomette il loro operare al bene comune. Ha una posizione di preminenza in tutti i campi, da quello educativo a quello economico: come Mussolini ha affermato « tutto nello Stato, nulla al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato ». Ha un contenuto etico come realizzazione della Nazione (1): il fattore politico assume quindi una portata spirituale: si instaura una gerarchia di valori, per cui l'economia viene subordinata alla politica (2).

Lo Stato, realizzazione giuridica della società, riconosce e garantisce come diritti dell'individuo la proprietà e la libertà e una autonoma sfera di azione, un potere di iniziativa privata.

I gruppi intermedi sono regolati variamente a seconda della loro importanza e debbono contribuire al raggiungimento dei fini pubblici. Lo Stato li utilizza specialmente per meglio regolare l'attività dei cittadini e proteggerne gli interessi, come organismi vicini alla loro vita e consapevoli delle loro esigenze.

Una forma speciale di questa utilizzazione è il conferimento della qualità di ente pubblico. In tal modo gli scopi dell'associazione, cioè, in ultima analisi, di coloro che l'hanno spontaneamente costituita nel proprio interesse, vengono assunti al ruolo di fini nazionali e perseguiti con maggior energia e sicurezza; contemporaneamente l'attività di essa è sottoposta a tutti i limiti, controlli e garanzie delle amministrazioni pubbliche.

L'associazione diviene così il punto di collegamento fra l'interesse individuale e l'interesse pubblico.

Il Fascismo riconosce insomma la società, lo Stato, l'individuo e le associazioni e attribuisce loro una funzione specifica ed insopprimibile nell'ordinamento della vita sociale, concepita

(1) Dichiarazione I della Carta del Lavoro.

(2) Dichiarazione II della Carta del Lavoro.

come un organismo, che, mediante l'opera concorde di tutti i componenti, mira alla realizzazione di un equilibrio dinamico, la giustizia sociale.

In questo sta la superiorità della dottrina fascista sulle concezioni socialista e liberale, che, volendo eliminare dal giogo delle forze sociali, qualcuno degli elementi essenziali ed insopprimibili, cioè rispettivamente l'individuo o lo Stato, risultano false nell'impostazione dottrinale, aprioristiche nell'interpretazione storica, ingiuste nelle applicazioni.

L'atteggiamento del Fascismo nei riguardi del fenomeno sindacale è conforme ai principi enunciati: lo accetta, ne fissa i compiti nella vita della società e dello Stato, ne fa il mezzo di collegamento degli scopi individuali e delle finalità sociali nel campo della produzione, gli dà un regolamento giuridico, lo completa, creando una organizzazione statale, l'ordinamento corporativo in senso stretto, che ne coordina e ne dirige l'attività.

LA CARTA DEL LAVORO.

La Carta del Lavoro, deliberata dal Gran Consiglio del Fascismo il 21 aprile 1927, contiene i capisaldi della costruzione sindacale. Non è la codificazione di norme già applicate, ma la raccolta dei criteri direttivi per il futuro. Nella formazione dei contratti collettivi le associazioni stipulanti devono seguirne i dettami e il Governo ha una autorizzazione generale ad emanare, al momento opportuno, le disposizioni necessarie alla sua attuazione, senza seguire la normale trafila legislativa.

PRINCIPII FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO SINDACALE ITALIANO.

LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI SONO ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO.

Al contrario di quanto accade nel regime liberale, la loro costituzione e il loro funzionamento dal punto di vista giuridico non sono considerati come una manifestazione dell'operare dei privati cittadini. L'attività di questi si limita a porre in essere le condizioni di fatto pregiudiziali, a creare cioè quel gruppo, cui gli organi competenti dello Stato, dopo un controllo in base a criteri, in parte fissati dalle leggi, in parte lasciati ad insindacabile valutazione di opportunità, concederanno il riconoscimento, ossia la personalità giuridica pubblica e la capacità di agire. Dal carattere di enti di diritto pubblico derivano ad essi speciali poteri sui soggetti, quali, ad esempio, il potere normativo, il potere di imporre contributi ed altri, il diritto di partecipare alla vita pubblica della Nazione, l'obbligo di subire il controllo degli organi statali. Ciò significa che lo Stato considera gli interessi da esso tutelati e l'attività svolta come interessi ed attività della collettività nazionale.

PER OGNI CATEGORIA DI DATORI DI LAVORO, DI LAVORATORI, DI PROFESSIONISTI E DI ARTISTI PUÒ ESSERVI UNA SOLA ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA.

La pluralità dei sindacati rappresentanti la professione o il mestiere, derivata per lo più dalla diversità dei principi politici, spezza il legame di solidarietà fra gli appartenenti alla stessa categoria, disperde nella lotta intestina di concorrenza energie che potrebbero proficuamente indirizzarsi alla tutela degli interessi professionali. Perciò il Fascismo tende al sindacato unico, attribuendo il riconoscimento giuridico ad una sola associazione per ogni categoria. Tuttavia la libertà di associazione è rispettata. Altre associazioni professionali, oltre quelle giuridicamente riconosciute, sono normalmente permesse, hanno il regolamento delle comuni associazioni private e compiono una opera limitata di assistenza economica e sociale. Però non possono essere riconosciute, e sono loro interdette le forme più caratteristiche ed efficaci di difesa di categoria, come la stipulazione dei contratti collettivi.

Non si può far parte contemporaneamente di associazioni riconosciute e di altre non riconosciute.

Un trattamento speciale è fatto ai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici. Ad impedire un antagonismo, che intaccherebbe il principio di autorità, si presuppone che lo Stato e gli altri enti pubblici attuino un equo ordinamento nei riguardi dei loro dipendenti: perciò questi non possono costituire associazioni professionali riconoscibili ai sensi della legge 3 aprile 1926, ma soltanto far parte di associazioni (come quella del Pubblico Impiego), che abbiano scopi puramente assistenziali e di elevamento morale.

L'ASSOCIAZIONE DEVE ESSERE OMOGENEA: NON PUÒ COMPRENDERE AD UN TEMPO DATORI DI LAVORO E LAVORATORI, LAVORATORI INTELLETTUALI E MANUALI, IMPIEGATI SUBALTERNI ED IMPIEGATI DIRETTIVI.

Resta così escluso il cosiddetto sindacato misto, perchè la tutela di interessi contrapposti, o quanto meno divergenti, è meglio garantita se affidata ad organi diversi. Ad assicurare che fra di essi intervenga un accordo provvedono altri istituti.

OGNI CATEGORIA È IN POSIZIONE DI UGUAGLIANZA RISPETTO A TUTTE LE ALTRE.

Infatti tutte sono rappresentate dai sindacati, enti pubblici che hanno uguali diritti e doveri verso lo Stato, e, attraverso la tutela delle esigenze specifiche delle singole categorie, mirano al conseguimento di un fine comune: la pace e il benessere sociale.

PRINCIPIO DELLA COLLABORAZIONE.

« Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale » (1). Gli interessi economici e sociali dei gruppi sono riconosciuti e tutelati subordinatamente a tale principio. Le divergenze fra di essi sono naturali, ma non devono incrinare l'unità della Nazione sul piano economico. Le categorie devono tutte contribuire, con uguali responsabilità e sacrifici, a mantenere tale unità. La collaborazione fra le categorie è una vera e propria funzione

(1) Dichiarazione II della Carta del lavoro.

dello Stato, perchè è il mezzo indispensabile per il raggiungimento delle sue finalità ultime, il benessere dei singoli e lo sviluppo della potenza nazionale (1).

Le associazioni professionali, con il riconoscimento, acquistano il carattere di enti pubblici ed assumono l'obbligo di aiutare lo Stato, nel campo d'azione loro riservato, a raggiungere le sue mete. La difesa delle esigenze delle categorie non può quindi sbocciare mai in un conflitto. Allorchè sorge un contrasto, i sindacati, rappresentanti i gruppi contrapposti, anzitutto tentano di raggiungere l'accordo mediante il contratto collettivo, cioè il sacrificio parziale del punto di vista di ognuno per arrivare a un piano d'intesa comune. Quando ciò non sia possibile, ricorrono all'intervento conciliativo delle associazioni professionali superiori e di organi statali appositi (Corporazioni). Riuscito inutile anche questo mezzo, ricorrono all'autorità giudiziaria, la cui decisione ha forza obbligatoria.

LA LOTTA DI CLASSE È VIETATA.

Gli interessi, riconosciuti come legittimi dall'autorità superiore dello Stato nella società civile, non si impongono con la forza privata; lo Stato è garanzia sufficiente per la loro tutela e per la riparazione degli interessi lesi. L'ordinamento sindacale e corporativo, e soprattutto l'autorità conferita alla sentenza dell'autorità giudiziaria, vengono ad estendere alle relazioni economiche il riconoscimento e la protezione già da secoli concessi ai normali rapporti privati. Anche in questo campo è quindi logico il divieto dell'impiego della violenza da parte dei soggetti interessati. Inoltre i conflitti tra padroni ed operai sono di grave ostacolo al buon andamento della produzione nazionale. Soprattutto essi rompono quella collaborazione fra i partecipanti alla produzione che, come vedemmo, è divenuta uno degli scopi fondamentali dello Stato.

La lotta di classe è vietata. Le sue manifestazioni, quali lo sciopero e la serrata, sono considerati delitti. Il concetto stesso di una classe di oppressi in lotta contro gli oppressori è inammissibile: esistono, al contrario, le categorie, gruppi cioè di uomini legati dal comune lavoro e dai comuni interessi, per ottenere, col proprio benessere, il buon andamento della produzione, l'uno e l'altro tra loro indissociabili.

(1) Dichiarazione II della Carta del lavoro.

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELL'ORDINAMENTO SINDACALE ITALIANO.

QUADRI E SCHEMI.

L'associazione professionale si fonda sopra la categoria economica, costituita dall'aggruppamento degli individui che si dedicano ad una determinata specie di produzione e dai loro interessi. Non è un'entità rigidamente delimitata perchè comprende, non solo gli individui e gli interessi di un determinato momento, ma anche quelli del passato e del futuro.

L'organizzazione sindacale, delineata con la legge 3 aprile 1926, n. 563, ha subito adattamenti nella realizzazione e ritocchi non lievi: un rimaneggiamento generale è stato operato con i Regi decreti del 16 agosto 1934-XII.

Secondo la legge del 1926 e il relativo regolamento di esecuzione del 1° luglio 1926-IV, n. 1130, l'elemento fondamentale è rappresentato dall'associazione sindacale di primo grado o sindacato. Perchè un'associazione professionale possa ottenere il riconoscimento dello Stato (1), occorre che i suoi membri rappresentino una percentuale notevole degli appartenenti alla categoria, cioè rispettivamente un decimo dei lavoratori e tanti datori di lavoro che impieghino un decimo dei lavoratori, e siano di buona condotta morale e politica, requisito questo che è richiesto particolarmente per i dirigenti. Inoltre essa deve avere per scopo, oltre la tutela degli interessi professionali, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione morale e nazionale degli aderenti. Il Governo però può rifiutare il riconoscimento, anche se sussistono tutte le condizioni stabilite dalla legge, qualora lo ritenga inopportuno per ragioni politiche, economiche e sociali, oppure lo può revocare per gravi motivi.

La sfera di azione del sindacato può essere varia riguardo al territorio: dal Comune alla Nazione intera.

Le associazioni professionali di primo grado possono raggrupparsi in Federazioni e queste in Confederazioni. Anche per questi

(1) Esso è dato con D. R., su proposta del Ministro delle Corporazioni di concerto con quello degli Interni, sentito il Consiglio delle Corporazioni.

due ultimi raggruppamenti è possibile il riconoscimento con la solita procedura. Il riconoscimento dell'associazione di grado superiore importa automaticamente il riconoscimento delle associazioni aderenti.

La legge del 5 febbraio 1934-XII, n. 163, stabilisce che le associazioni collegate da uno dei ventidue organi statali raggruppati datori di lavoro e lavoratori, detti Corporazioni, acquistino una certa autonomia nel campo sindacale. Si cerca in questo modo di opporsi alla tendenza, manifestatasi nella pratica, di accentrare nelle Confederazioni tutti i poteri, esautorando le associazioni subordinate.

REALIZZAZIONI SUCCESSIVE E RIPARTIZIONE TERRITORIALE.

Su queste linee schematiche, si procedette immediatamente alla realizzazione. In un primo tempo si ebbe un pullulare di sindacati di lavoratori, costituiti e riconosciuti senza tener conto dei corrispondenti sindacati dei datori di lavoro. Furono compiuti successivamente vari riordinamenti, fino a quello radicale, attuato coi Regi decreti 16 agosto 1934-XII, nn. 1379 a 1387, con i quali fu tolta la personalità giuridica alle associazioni di primo grado, riducendole ad organi delle Federazioni, e si fece di queste ultime il perno dell'ordinamento. Attualmente i sindacati sono di regola provinciali. Quando il numero degli aderenti, che risiedono in un comune, raggiunga un certo livello, possono essere istituiti sindacati comunali. Verificandosi invece scarsità di soci, si procede alla formazione di sindacati interprovinciali. Talvolta al disotto della Federazione non vi sono altri organismi. I sindacati dei professionisti sono nazionali, e per questo non si riuniscono in Federazioni: essi, soli tra le associazioni di primo grado, hanno conservato la personalità giuridica pubblica. Le Federazioni hanno tutte portata nazionale. Anche le Confederazioni estendono la loro sfera d'azione a tutto lo Stato. Secondo il regolamento del 1926 dovevano essere tredici: sei di datori di lavoro, e sei di lavoratori per ciascuna delle seguenti grandi branche dell'attività economica: agricoltura, industria, commercio, banca, trasporti terrestri, trasporti marittimi: si aggiungeva quella dei professionisti ed artisti senza una associazione corrispondente per datori di lavoro, giacchè l'impresa capitalistica non si è estesa a questo campo. Con i provvedimenti del 1934 suaccennati le quattro Confederazioni dei trasporti sono state assorbite da quelle dell'indu-

stria, cosicchè il numero complessivo è ridotto a nove. Il regolamento del 1926 prevedeva anche il riconoscimento di due Confederazioni nazionali, che riunissero l'una tutti i datori di lavoro, l'altra tutti i lavoratori e i professionisti ed artisti. In realtà si costituì soltanto un raggruppamento comprendente i lavoratori sotto il nome di Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti; ma nel 1929 fu attuato lo « sbloccamento ». Infatti la concentrazione di tutte le forze operaie sotto un unico centro direttivo era spiegabile in regime di lotta di classe e presupponeva uno schieramento antitetico dei datori di lavoro: ma nello Stato Fascista ne mancava la ragione giustificatrice.

La legge del 1926 fonda l'organizzazione professionale sul criterio della categoria. Ma la pratica rese necessaria l'applicazione di un altro criterio, quello territoriale.

Sorsero così le Unioni, enti generalmente provinciali, che raggruppano tutti i sindacati aderenti ad una Confederazione nazionale ed esercitano la loro attività nell'ambito della circoscrizione. Esse provvedono ai servizi comuni ed assicurano unità di indirizzo. Non hanno però autonomia e personalità, ma costituiscono soltanto uffici periferici delle Confederazioni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE.

Gli organi delle associazioni sindacali riconosciute sono l'Assemblea, il Consiglio direttivo e il Capo. I loro poteri rispettivi sono fissati dagli statuti. Di solito l'assemblea delibera sulla nomina delle cariche sociali, sulle modifiche statutarie e sulle questioni più importanti. Il consiglio direttivo o direttorio (1) delibera sull'ammissione dei soci, sulla emanazione di provvedimenti disciplinari e su altre questioni analoghe. Il capo, che ha il nome di presidente presso le associazioni di datori di lavoro, e di segretario presso le associazioni di lavoratori, esercita l'amministrazione attiva e rappresenta l'ente. La sua nomina deve essere approvata dal Governo, che ha ampie facoltà di revoca.

I soci hanno il diritto di partecipare all'assemblea e di essere eletti alle cariche sociali; sono tenuti al versamento di una quota sociale e sottoposti al potere disciplinare.

(1) Presso le organizzazioni di grado superiore questo si scompone in due consessi, uno più ampio e l'altro più ristretto, che assume il nome di Giunta direttiva.

CONTROLLI.

Il controllo sull'attività delle associazioni è attribuito al Prefetto e alla Giunta Provinciale Amministrativa, se hanno circoscrizione provinciale o minore, al Ministro delle Corporazioni se hanno circoscrizione superiore. Però di solito questo potere è delegato alle Federazioni o Confederazioni. È riservata, tra l'altro, alle autorità governative, come nei riguardi degli altri enti pubblici, la facoltà di richiedere informazioni, far eseguire ispezioni, annullare le deliberazioni illegittime in qualsiasi tempo, ordinare il compimento degli atti omissi in violazione alla legge.

CONTRIBUTI SINDACALI.

Per adempiere le molteplici funzioni, che esamineremo successivamente, le associazioni professionali hanno assicurati, oltre le entrate del proprio patrimonio, cespiti di natura pubblicistica.

Le associazioni sindacali riconosciute di primo grado hanno la facoltà d'imporre a tutti gli appartenenti alla categoria, soci e non soci, con provvedimento soggetto a speciali controlli preventivi e repressivi, contributi annui (contributi obbligatori), non superiori ad un limite ristretto fissato dalla legge (1). Per l'esazione di essi si applicano le norme stabilite per le imposte comunali. Inoltre, a carico dei soli soci, gli statuti possono stabilire dei contributi complementari ordinari, come, ad esempio, per la tessera, il distintivo, la quota annuale di associazione, o straordinari, come, ad esempio, per far fronte a spese eccezionali.

Una parte di tali introiti devono essere devoluti ad impieghi obbligatori: costituire un fondo di garanzia delle responsabilità; che alle associazioni possono derivare da inadempimento di contratti collettivi, provvedere alla assistenza sociale e tecnica, all'istruzione professionale e all'educazione degli appartenenti alla categoria, contribuire alle Opere Nazionali: Dopolavoro, Maternità e Infanzia, G. I. L., ecc. Le due ultime destinazioni sono conseguenze del carattere pubblicistico degli enti professionali. L'attività dello Stato diretta al miglioramento fisico e morale della Nazione non può essere loro estranea. Tuttociò, infatti,

(1) La retribuzione di una giornata di lavoro per i lavoratori; la retribuzione di una giornata di lavoro per ogni lavoratore dipendente per gli imprenditori.

che mira al bene della collettività li interessa da vicino, perchè i gruppi da essi rappresentati vivono nella comunità e i bisogni e le aspirazioni delle singole categorie non possono ricevere soddisfazione, se non nel quadro delle finalità nazionali.

Un'altra parte del gettito del contributo obbligatorio è riservata alle associazioni di grado superiore. Esse non possono mai imporre contributi obbligatori direttamente, ma, qualora le somme loro devolute dalle organizzazioni di primo grado non siano sufficienti, hanno la facoltà di imporre a dette organizzazioni contributi complementari.

COMPITI E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE.

RAPPORTI TRA CATEGORIA ED ASSOCIAZIONE.

Non si possono esaminare le attività e gli scopi degli organismi professionali senza precisare, meglio di quanto abbiamo fatto sinora, i rapporti tra associazione e categoria.

La storia rivela una costante tendenza alla identificazione dei due termini, all'adesione cioè di chiunque eserciti una professione, un'arte, un mestiere all'associazione corrispondente. Il Sindacato prefascista, che non ha una funzione giuridico-politica riconosciuta, e deve pertanto imporsi con la forza, mira a raggruppare sotto la propria bandiera il maggior numero possibile di appartenenti alla categoria ed a instaurare, in tal modo, una specie di regime di monopolio che gli permetta d'imporre le condizioni dei rapporti di lavoro.

Nell'ordinamento fascista solo i migliori costituiscono l'associazione e vi partecipano. Ma, dopo il riconoscimento, essa non esprime più la volontà e i bisogni dei soci, ma piuttosto assume, come ente pubblico, la responsabilità di proteggere gli interessi della categoria, manifestarne i desideri, studiarne e migliorarne le possibilità sia nei rapporti con lo Stato, sia nei rapporti con gli altri gruppi. La legge fondamentale del 1926 attribuisce a questo rapporto intercorrente fra ente e categoria, il nome di « rappresentanza legale ». Con tale soluzione, non è stato necessario rendere pletorico il sindacato ammassandovi tutti i membri della categoria, e d'altra parte si è dato alla categoria stessa, entità di fatto acefala, il mezzo che le permettesse di immettere le proprie energie produttive nella vita nazionale e farvi sentire le proprie richieste, il centro d'iniziativa atto a perfezionare la preparazione tecnica ed umana, lo strumento giuridico che risolvesse i gravi problemi teorici e pratici che i rapporti di lavoro suscitano, soprattutto quello del regolamento uniforme.

ATTRIBUZIONI.

Dalla funzione di rappresentanza di categoria derivano le attribuzioni dell'associazione professionale.

Per ottenere il riconoscimento essa deve dimostrare di perseguire scopi di assistenza economica, sociale, morale e religiosa,

di istruzione ed educazione nazionale e professionale dei soci. Deve poi devolvere obbligatoriamente una parte dei redditi per le spese richieste dall'assistenza e dal miglioramento materiale e spirituale dei membri della categoria. A tal fine può stabilire scuole professionali, istituti di assistenza e di educazione, enti durevoli o iniziative sporadiche che contribuiscano, con studi e ricerche, al miglioramento della produzione, della cultura e dell'arte italiana (1).

Una manifestazione di questa funzione di assistenza è il collocamento della mano d'opera, che un recentissimo provvedimento affida ai sindacati dei lavoratori, con proibizione per i datori di lavoro di assunzione diretta e di ogni forma privata di mediazione.

COMPITI DI RAPPRESENTANZA.

Spetta unicamente alle associazioni legalmente riconosciute di designare i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovunque tale rappresentanza sia richiesta dalle leggi. Il che si verifica sia per consigli ed organi preesistenti alla Rivoluzione Fascista, come ad esempio per la Giunta Provinciale Amministrativa, sia per enti nuovi che fondano la loro base appunto sulla organizzazione sindacale, come ad esempio, per le Corporazioni. In seguito alla riforma elettorale del 1928, le Confederazioni acquistarono il diritto di predisporre un elenco di 800 nomi, in base al quale il Gran Consiglio del Fascismo doveva compilare la lista dei quattrocento deputati designati. I recentissimi provvedimenti legislativi, che aboliscono il vecchio Parlamento e creano la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, mantengono al massimo organo legislativo della Nazione il carattere di emanazione della vita economica delle categorie, in quanto vi conservano posizione dominante i rappresentanti delle Corporazioni, che a loro volta sono in gran parte designati dai sindacati.

CONTRATTO COLLETTIVO.

La funzione principale, che le associazioni professionali adempiono, è quella di conciliazione degli interessi antitetici e divergenti delle categorie rappresentate, per una più alta giustizia sociale. Esse raggiungono tale scopo col contratto collettivo, accordo preparato e stipulato dai loro organi direttivi. L'accordo è obbli-

(1) Dichiarazioni XXIX e XX della Carta del Lavoro.

gatorio tanto per gli aderenti all'associazione, che per gli appartenenti attuali e futuri alle categorie interessate. Esso non è uno schema che sostituisce le pattuizioni dei singoli datori di lavoro, operai o produttori: ma soltanto un insieme di regole che poi, nelle contrattazioni private, devono essere rispettate allo stesso modo delle disposizioni di legge.

Il contratto collettivo può disciplinare i rapporti di lavoro, cioè le obbligazioni reciproche, fra imprenditori e prestatori d'opera per lo svolgimento ordinato e concorde della loro attività nell'ambito delle singole aziende. Questo tipo di contratto sorse per necessità di difesa della classe lavoratrice. Nella stipulazione del rapporto individuale di lavoro fra il singolo imprenditore e il singolo operaio, la volontà del primo è dominante per la sua posizione nell'azienda, perchè non ha l'assillo di assumere quel determinato personale, data la concorrenza dei lavoratori, ecc. Gli operai sentirono quindi subito il bisogno di coalizzarsi per resistere alla naturale situazione di debolezza, costituirono una specie di monopolio del lavoro e costrinsero i padroni a trattare con la massa degli operai. Varii artifici giuridici furono posti in opera per riconoscere a queste pattuizioni, spesso sopravvenute dopo una lunga lotta, un carattere obbligatorio. La legge del 1926 ha regolato soltanto questo tipo di accordo fra le associazioni professionali.

Raggiunta l'intesa fra gli organi delle associazioni contrapposte, l'atto deve essere depositato entro un mese presso gli uffici statali competenti, i quali, previo controllo, danno seguito alla pubblicazione; solo da questo momento esso diventa obbligatorio.

Il contratto collettivo può estendersi a tutti gli appartenenti alle categorie oppure soltanto ad alcuni di essi: può essere limitato ai dipendenti di un solo datore di lavoro.

La Dichiarazione XI della Carta del Lavoro stabilisce che la stipulazione dei contratti collettivi avvenga normalmente fra le associazioni di primo grado: un regolamento di rapporti di lavoro, che si riferisca ad un numero di persone ridotto e sia opera di organi vicini agli interessi da tutelare, dà maggior affidamento di praticità e compiutezza. Gli statuti però deferiscono alle Confederazioni nazionali la competenza a concludere quegli accordi che implicino interessi di carattere generale e di questo potere si è più volte dalle autorità lamentato l'abuso.

La durata del contratto collettivo deve risultare dall'atto, sotto pena di nullità. Essa è normalmente breve, data la variabilità delle condizioni economiche che si riflettono sulla vita del-

l'azienda. Scaduto il termine, il contratto continua a produrre effetto finchè non se ne sia stipulato un altro.

Dal contratto collettivo deriva alle associazioni stipulanti il dovere di fare quanto è in loro potere per ottenerne l'osservanza, e gli altri eventuali oneri che siano stati stipulati espressamente. Agli appartenenti alle categorie rappresentate incombe l'obbligo di non regolare i rapporti di lavoro in modo difforme da quello stabilito nel contratto, sotto comminatoria del risarcimento di danni verso il membro della categoria contrapposta, direttamente pregiudicato dalla violazione, e verso i due sindacati stipulanti. C'è anche la sanzione penale di una multa. Del resto l'inosservanza non ottiene risultato, perchè le clausole del contratto collettivo oblite si « inseriscono automaticamente » nel contratto individuale, al posto dei patti indebitamente stipulati. La deroga al contratto collettivo è ammessa soltanto nel caso che il lavoratore, nelle trattative private, abbia ottenuto condizioni più favorevoli.

Il contratto collettivo può disciplinare ancora i rapporti economici, cioè le attività industriali e commerciali interferenti, per il coordinamento dell'economia nazionale. Questi accordi sono pubblicati e divengono esecutivi solo dopo la ratifica del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, supremo disciplinatore della vita economica.

FUNZIONI DI ASSISTENZA.

Le associazioni professionali possono anche regolare, mediante convenzioni, la complessa attività assistenziale esercitata da esse stesse direttamente, dagli enti complementari e da altri istituti corporativi e provvederne il coordinamento.

Gli stessi rapporti di lavoro ed economici e le attività di assistenza possono pure essere regolati da norme emanate dagli organi corporativi, quali le Corporazioni, il Consiglio Nazionale delle Corporazioni, il Comitato corporativo centrale, o dalla Magistratura del Lavoro, qualora il contratto collettivo non possa essere concordato o questo mezzo sia ritenuto meno idoneo.

In contrapposto all'attività di collaborazione, che si attua coi contratti di cui sopra, le associazioni professionali hanno la facoltà, singolarmente, di stabilire tariffe per le prestazioni professionali ed in genere emanare regolamenti per l'esercizio dell'attività professionale, vincolanti tutti gli appartenenti alla categoria.

È però loro vietata ogni ingerenza nell'andamento tecnico delle aziende.

CONCLUSIONE.

Abbiamo visto in qual modo i principii della concezione sindacale del Fascismo trovano la loro fedele applicazione nell'ordinamento sindacale italiano, tipica ed originale costruzione rispondente ad un pensiero profondamente innovatore e rivoluzionario, che ha affrontato e risolto la secolare antitesi tra capitale e lavoro.

Innovazione rivoluzionaria incontestabile, in quanto la concezione sindacale fascista ha rovesciato tutti gli schemi tradizionali dando una soluzione tutta sua al triplice problema dei rapporti del lavoro: col capitale, con l'interesse nazionale e con lo Stato.

Con le sue caratteristiche di adattamento all'evolversi successivo delle realtà sociali, l'ordinamento sindacale italiano offre la migliore prova che esso non è una applicazione automatica di formule improvvisate da teorici, ma che, al contrario, è e sarà costantemente aderente alle esigenze concrete della vita economica e sociale del Paese.

Ciò che importa soprattutto rilevare, finalmente, è che la trasformazione rivoluzionaria della nostra vita sindacale ha potuto effettuarsi solo mediante una radicale evoluzione dello spirito delle nostre classi lavoratrici e che, pertanto, l'ordinamento sindacale italiano, per essere operante e fecondo, deve essere vivificato, come effettivamente è, dal clima spirituale creato dal Fascismo.

È perciò che Benito Mussolini (1) ammoniva: « Noi abbiamo osato questo, e lo abbiamo osato perchè abbiamo determinato un'atmosfera speciale: ancora e sempre lo spirito è la leva delle grandi cose; senza un'atmosfera morale di entusiasmo, di passione, di dedizione, di sacrificio non si fa nulla; a tavolino, i grandi progetti, le grandi imprese, la stessa legislazione restano lettera morta quando non siano animati dal soffio potente di un ideale ».

(1) Il 7 maggio 1928-VI, a Roma, al 3° Congresso Nazionale dei Sindacati Fascisti.

BIBLIOGRAFIA.

- MUSSOLINI Benito, *Scritti e Discorsi*, Ed. Hoepli, Milano.
- ANGELELLI Amleto, *Principii di legislazione del lavoro*, Ed. Nuova Europa - 1938-XVI, Roma.
- ANGELINI Franco, *Problemi del lavoro agricolo*, Ed. Unione Editoriale d'Italia, Roma, 1938-XVI.
- ANSELMI Anselmo, *Corso di Legislazione Sindacale Corporativa*, Ed. Poligrafica Universale, Firenze, 1930-VIII.
- ARENA Celestino, *Corso di economia del lavoro*, Ed. Milani, Padova, 1933-XI.
- ARENA Celestino, *Carta del Lavoro - Schema dell'ordine corporativo*, Ed. Hoepli, Milano, 1938-XVI.
- BALELLA Giovanni, *Lezioni di legislazione sociale*, Ed. Usila, Roma, 1937-XV.
- BARASSI Ludovico, *Corso di diritto sindacale e corporativo*, Ed. Giuffrè, Milano 1938-XVI.
- BIAGI Bruno, *Politica del lavoro*, Ed. La Grafolite, Bologna, 1933-XI.
- BIAGI Bruno, *Lineamenti di economia corporativa*, Ed. C.E.D.A.M., Padova, 1936-XIV.
- BIGGINI C. A., *Riconoscimento giuridico del sindacato e posizione del lavoro nello Stato Fascista*, in « Luigi Lojacono - Le Corporazioni Fasciste » Ed. Hoepli, Milano, 1935-XIII.
- BIGGINI C. A., *La situation du travail dans l'exploitation agricole*, in « La Charte du Travail », edito dalla Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura, Roma 1937-XV.
- BIGGINI C. A., *Riforma dei Codici e diritto di proprietà*, in « La concezione fascista della proprietà privata », edito dalla Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura, Roma, 1939-XVII.
- BORSI Umberto, *Elementi di legislazione sociale del lavoro*, Ed. Zanichelli, Bologna, 1936-XIV.
- BORSI e PERGOLESI, *Trattato di diritto del lavoro*, Ed. C. E. D. A. M., Padova 1939-XVII.
- BORTOLOTTO G., *Legislazione sociale del lavoro*, Ed. Hoepli, Milano, 1936-XIV.
- BORTOLOTTO G., *Politica e legislazione sociale del lavoro*, Ed. Hoepli, Milano, 1938-XVI.

- BOTTAI Giuseppe, *La Carta del Lavoro*, Ed. Diritto del Lavoro, Roma, 1927-V.
- BOTTAI Giuseppe, *Esperienze Corporative*, Ed. Vallecchi, Firenze, 1932-X.
- BOTTAI Giuseppe, *L'Ordinamento Corporativo*, Ed. Mondadori, Milano, 1938-XVI.
- CAPOFERRI Pietro, *Le origini del sindacalismo*, Ed. Popolo d'Italia, Milano, 1937-XV.
- CESARINI SFORZA Widar, *Corso di Diritto Corporativo*, Ed. C.E.D.A.M., Padova, 1931-IX.
- CHIARELLI G., *Alle fonti del sindacalismo nazionale*, Ed. Economia Italiana, Roma, 1933-XI.
- CHIARELLI G., *Lo Stato Corporativo*, Ed. C.E.D.A.M., Padova, 1938-XVI.
- CIANETTI Tullio, *Il Popolo nel Fascismo*, Ed. Mondadori, Milano, 1938-XVI.
- CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA, *Organizzazione sindacale e ordinamento corporativo. La Carta del Lavoro* (testo italiano, edito anche in francese, inglese, tedesco, spagnolo). *I dieci anni della Carta del Lavoro. L'Organizzazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria*, 1936-37-XV-XVI.
- D'AGOSTINO R., *Le associazioni professionali nella legislazione sindacale italiana*, Ed. C.E.D.A.M., Padova, 1932-X.
- DEL GIUDICE Riccardo, *Problemi del lavoro*, Ed. Unione Edit. d'Italia, 1937-XV.
- DI GIACOMO Giacomo, *Dieci anni di sindacalismo fascista fra professionisti ed artisti*, Ed. Libr. Littorio, Roma, 1931-IX.
- FACINELLI B., *Sindacalismo rivoluzionario*, Ed. Vallecchi, Firenze, 1938-XVI.
- FANTINI Oddone, *Legislazione corporativa del lavoro*, Ed. Vallardi, Milano, 1938-XVI.
- FODALE Ernesto, *Elementi di legislazione sociale*, Ed. Poligr. Universitaria, Firenze, 1934-XII.
- FONTANELLI Luigi, *Sindacato in movimento*, Ed. Novissima, Roma, 1936-XIV.
- FONTANELLI Luigi, *Logica della Corporazione*, Ed. Novissima, Roma, 1934-XII.
- GUIDOTTI Franco, *Il contratto collettivo di lavoro nel diritto corporativo*. A cura della Conf. Fascista Lav. Industria, Ed. Maglione, Roma, 1935-XIII.
- ISTITUTO NAZIONALE DI CULTURA FASCISTA, *Legislazione e ordinamento sindacale corporativo*, Roma, 1937-XV.
- ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE DELLA R. UNIVERSITÀ DI PECS (Ungheria), *Atti del Convegno Italo-Ungherese sullo Stato Fascista*. Con scritti di Bottai, Anselmi, ecc., Ed. L'Università di Pecs, 1937-XV.

- LANDI Giuseppe, *Il Sindacalismo Fascista e l'Internazionale Operaia*, Ed. Poligr. Universitaria, Firenze, 1932-XI.
- LOJACONO Luigi, *Le Corporazioni Fasciste*, con scritti di Angelini, Biggini, Bortolotto, Buffa, Buronzo, Carena, Carli, Costamagna, Chiarelli, Cianetti, Curcio, De Capitani d'Arzago, Del Giudice, Fabbrici, Ferri, Giuliano, Griziotti, Landi, Lojacono, Muzzarini, Panunzio, Pietra, Pirelli, Palopoli, Racheli, Volpe e con lo storico discorso di Benito Mussolini sulla « Costituzione delle Corporazioni ». Ed. Hoepli, Milano, A. XIII.
- MALUSARDI Edoardo, *Storia del sindacalismo fascista*, Ed. Droppi e Martinelli, Genova, 1932-XI.
- MAZZONI Giuliano, *Corso di legislazione comparata del lavoro*, Ed. Giuffrè, Milano, 1936-XIV.
- MINISTERO DELLE CORPORAZIONI, *Atti del Secondo Convegno di Studi Sindacali e Corporativi*, Ferrara, Maggio, 1932-X. Ed. Tipografia del Senato, Roma, 1932-X.
- MINISTERO DELLE CORPORAZIONI, *Le Corporazioni* (lavori preparatori, legge e decreti istitutivi), Roma, 1935-XIII.
- PANUNZIO Sergio, *Il diritto sindacale e corporativo*, Ed. La Nuova Italia, Perugia, 1930-VIII.
- PERGOLESI Ferruccio, *Diritto sindacale corporativo*, Ed. Zanichelli, Bologna, 1934-XI.
- PERGOLESI Ferruccio, *Istituzioni di diritto corporativo*, Ed. Unione Tip. Ed. Torinese, 1934-XIII.
- PIERRO Mariano, *Principi di diritto corporativo*, Ed. Zanichelli, Bologna, 1938-XVI.
- PIGHETTI Guido, *Fascismo, Sindacalismo, Corporativismo*, Ed. Il Nuovo Stato, Roma, 1936-XIV.
- RANELLETTI E., *Istituzioni di diritto sindacale e corporativo*, Ed. Hoepli, Milano 1930-VIII.
- RIVA SANSEVERINO Luisa, *Corso di diritto del lavoro*, Ed. C.E.D.A.M., Padova, 1938-XVI.
- ROSSONI Edmondo, *Il sindacalismo nella Rivoluzione Fascista*, Ed. Civiltà Fascista, Roma, 1930-VIII.
- SANCETTA Carmelo, *Lezioni di ordinamento corporativo*, Ed. Ist. Sup. di St. Corp. del Lavoro e Previdenza, Roma, 1936-XIV.